

# CONTRIBUTO ASSOLTO

T.A.R. CAMPANIA

NAPOLI

UFFICIO COPIE

DIRITTI ASSOLTI CON

MARCHE SULLA RICHIESTA

N. 3851/2015 REG.PROV.COPIE  
N. 00978/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

## ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 978 del 2015, proposto da:

Rosaria Perrotta, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Bello,  
Diego Ruggiero, con domicilio eletto presso Francesco Ceglia in  
Napoli, Via Arte della Lana, 16;

### *contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio  
Scolastico Regionale per la Campania, rappresentati e difesi per legge  
dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;

### *nei confronti di*

Teresa De Vito, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Pina  
Micuccio, Gaetano Paolino, Maria Annunziata, con domicilio eletto  
presso Gaetano Paolino in Napoli, Segreteria T.A.R.;

### *per l'annullamento*



IL FUNZIONARIO

*Roberto*

64,20

UNIVERSITÀ

110948

UNIVERSITÀ

UNIVERSITÀ

UNIVERSITÀ

a) del decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18/12/2014, pubblicato in pari data con cui il direttore generale dell'Ufficio V della direzione generale dell'Ufficio Scolastico regionale per la Campania del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, ai sensi dell'art. 15 del D.D.G. 13/7/2011; b) dell'annessa graduatoria generale di merito del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, nella parte in cui è attribuita alla ricorrente la posizione n° 398 con 71 punti nonostante che questa, in virtù dei titoli esibiti e certificati, abbia conseguito un punteggio superiore ad alcuni; c) di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali ed in particolare dei verbali di commissione e di ogni altro atto/verbale/provvedimento di ulteriore precisazione dei criteri di valutazione dei titoli nonché dei verbali/schede di valutazione dei titoli della ricorrente nonché sempre ove occorra del Bando pubblico del 3 luglio 2011 (in G.U. 15 luglio 2011 —IV serie speciale n.56) nella parte in cui non prevede la valutazione degli attestati relativi a corsi di perfezionamento e corsi di specializzazione post diploma e post laurea con esame finale conseguiti presso università italiane prima della riforma di cui al DM 509/1999; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;

nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente di vedersi attribuita l'ulteriore e maggior punteggio dovuto di 1.5, in base ai



titoli esibiti ed immotivatamente non valutati, che ne garantisca in tempi stretti l'assunzione della qualifica dirigenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Teresa De Vito;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2015 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente contesta il punteggio che le è attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso per 224 posti di dirigente scolastico nella Regione Campania bandito con decreto del 13.07.2011;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che la notifica, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati che, in caso di



accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;


Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il precedente di questa sezione, ordinanza n. 518/2015);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;



Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le



notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro il 30 luglio, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori trenta giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 02.12.2015, riservata ogni altra decisione in rito, in merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione



Quarta)

- ) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
- ) fissa per la continuazione della trattazione nel merito l'udienza pubblica del 02.12.2015.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

Luca Cestaro, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

*Guglielmo Passarelli  
di Napoli*

**IL PRESIDENTE**

*Angelo Scafuri*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 21 LUG. 2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

*Luca Cestaro*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE DELLA CAMPANIA

E' copia conforme all'originale che si  
rilascia ai sensi di legge.

Sono fasciate

*atte*

Napoli, li

*27/07/2015*

Il Funzionario



UFFICIO COPIE

Si rilascia in regime di esenzione a richiesta

di *M. Belle* ai fini

*notifiche*  
IL FUNZIONARIO

